



ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

**Istituto Nazionale di Geofisica
e Vulcanologia
A00 INGV**

Protocollo Generale - U

N. 0015917

del 24/11/2017




Gestione WEB

Alla Dott.ssa Sonia TOPAZIO
Al Settore Affari Legali

Oggetto: Pubblicità atti

Si notifica in copia l'allegata Delibera n. 469/2017 del 23/10/2017 – Allegato W al Verbale n. 11/2017 concernente: Istanza trasformazione rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.

IL DIRETTORE
Tullio FEPE



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Delibera n. 469/2017


All. W al Verbale n. 11/2017

Oggetto: istanza trasformazione rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto il Decreto Legislativo 29/9/1999, n. 381, costitutivo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);
- visto il Decreto Legislativo 31/12/2009 n. 213, concernente il riordino degli Enti Pubblici di Ricerca vigilati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- visto lo Statuto dell'INGV, emanato con Decreto del Presidente n. 90 del 21/3/2011 e pubblicato sulla G.U. n. 90 - Serie Generale - del 19/4/2011;
- visto il Regolamento del Personale, approvato con Decreto del Presidente n. 7 del 15/1/2016;
- visto il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'INGV, emanato con Decreto del Presidente n. 503 del 14/10/2016;
- vista la nota n. 8741 del 7/7/2017, con la quale la Dott.ssa Sonia TOPAZIO, titolare dal 2002, senza soluzione di continuità, di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato presso l'Amministrazione Centrale, attualmente con profilo professionale di Tecnologo - III livello retributivo, chiede la trasformazione del suo rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 7, comma 6, Legge n. 125/2013, dichiarando di appartenere alle categorie di cui all'art. 1 della Legge n. 68/1999 e producendo relativa certificazione medica;
- considerato che l'art. 7, comma 6, della Legge 30/10/2013, n. 125 recita: "*per i lavoratori delle categorie protette di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, assunti a tempo determinato (...) si applica l'art. 5, commi 4 quater e 4 sexies, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 e successive modificazioni, nei limiti della quota d'obbligo*";
- considerato che il richiamato art. 5, commi 4-quater e 4-sexies, del Decreto legislativo n. 368/2001 prevede che i lavoratori assunti a tempo determinato, i quali abbiano svolto più di 6 mesi di attività, possono essere assunti a tempo indeterminato, presso la stessa amministrazione, con diritto di precedenza e che tale diritto di precedenza può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro il termine di sei mesi dalla cessazione del rapporto a termine;
- considerato che in materia è intervenuta la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5 del 21/11/2013, nella quale si ribadisce che, per gli effetti dell'art. 7, comma 6, della Legge 30/10/2013, n. 125, i lavoratori della categorie protette, di cui all'art. 1 della legge 68/99, assunti con contratto a tempo determinato, possono essere assunti con contratto a tempo indeterminato con diritto di precedenza, nel rispetto della quota d'obbligo, se

ST EH



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

- nell'esecuzione di uno o più contratti a termine abbiano prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi;
- ritenuto, tuttavia, che il disposto dell'art. 7, comma 6, del D.L. n. 101/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 125/2013, non può essere applicato alla fattispecie in quanto la Dott.ssa TOPAZIO non è in possesso dei requisiti richiesti dalla Legge stessa, in quanto la sua assunzione (e i successivi rinnovi contrattuali) non è mai stata determinata a seguito dell'espletamento delle procedure per il collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla Legge n. 68/1999;
 - considerato, inoltre, che:
 - o la norma posta in evidenza è volta a tutelare solo quella eventuale e peculiare situazione di svantaggio in cui possono trovarsi i lavoratori assunti dalla P.A. a seguito delle procedure di cui alla Legge n. 68/1999 con contratto a tempo determinato e non indeterminato,
 - o la stessa Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5/2013, al primo capoverso del punto 3.2, recita: *"I lavoratori delle categorie protette di cui all'art. 1 della citata Legge 68/1999, assunti a tempo determinato nel rispetto dell'art. 7, comma 2, della medesima legge, possono essere assunti a tempo indeterminato, con diritto di precedenza, nel rispetto della quota d'obbligo, ... omissis..."*,
 - o con l'intervento normativo di cui all'art. 55, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 81/2015 è stata disposta l'abrogazione dell'art. 5 del D.lgs. n. 368/2001 richiamato nel testo originario dell'art. 7 della L. n. 125/2013;
 - considerato, infine, che l'Amministrazione Centrale dell'INGV è venuta a conoscenza dello stato di "disabile" della Dott.ssa TOPAZIO solo nel luglio 2017,

DELIBERA

di non accogliere l'istanza della Dott.ssa Sonia TOPAZIO per le motivazioni richiamate in premessa.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, 23/10/2017

La Segretaria verbalizzante
(Sig.ra Silvana Tucci)

Silvana Tucci

IL PRESIDENTE
(Prof. Carlo DOGLIONI)